

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 391

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento è volto a dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, riformando il sistema di misurazione e valutazione della performance,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- al fine di conseguire la diffusione e la condivisione dei valori e della cultura della performance, sarebbe opportuno prevedere ampie e generalizzate iniziative di formazione del personale, dei dirigenti e degli appartenenti agli organismi indipendenti di valutazione (OIV);
- all'articolo 4, comma 1, lettera a), valuti il Governo l'effettiva sostenibilità di quanto disposto, sia in termini di dotazione organica e strumentale attualmente a disposizione degli OIV, sia in termini di idoneità degli organismi indipendenti di valutazione a fronteggiare gli adempimenti finalizzati al rinnovamento del ciclo di valutazione delle performance;
- all'articolo 5, comma 1, lettera c), oltre alla richiamata coerenza con gli indirizzi del Dipartimento della funzione pubblica, sarebbe opportuno prevedere l'intesa con le Regioni nell'adozione del Sistema di misurazione e valutazione delle performance;
- all'articolo 5, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di aggiornare, ed eventualmente informatizzare e sottoporre a nuovo parere dell'OIV, anche i sistemi di valutazione già esistenti, al fine di verificarne la correttezza metodologica;
- all'articolo 8, sarebbe opportuno prevedere forme di sanzione o deterrenza, nel caso in cui il Piano non sia adottato;
- all'articolo 11, comma 1, lettera a), sarebbe opportuno disporre di un quadro esaustivo delle risorse umane e strumentali nelle disponibilità del Dipartimento della funzione pubblica e che saranno chiamate ad assicurare la corretta istituzione e composizione degli OIV; conseguentemente, al fine di garantire l'effettiva sostenibilità di quanto disposto, dovrebbe essere inserita una clausola di neutralità finanziaria;
- all'articolo 11, comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, si invita il Governo a limitare alle sole amministrazioni statali la competenza del Dipartimento della funzione pubblica per l'individuazione dei casi in cui istituire OIV unici tra più amministrazioni pubbliche, tenendo conto che già molte Regioni hanno provveduto ad istituire OIV unici;
- all'articolo 11, comma 1, lettera c), sarebbe opportuno definire meglio il ruolo delle agenzie esterne nel ciclo di valutazione della performance;

- all'articolo 11, sarebbe opportuno prevedere strumenti e poteri più incisivi, per garantire il ruolo fondamentale degli OIV, specie con riferimento al potere ispettivo, al diritto di accesso al sistema informatico e agli atti e documenti degli uffici, sempre preservando le garanzie di tracciabilità dell'accesso;

- all'articolo 13, comma 2, nuovo articolo 19-bis, si invita il Governo a fornire un quadro completo degli elementi di valutazione, volti ad escludere oneri aggiuntivi connessi alle procedure di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti. La previsione, inoltre, dovrebbe essere meglio specificata quanto alle forme di raccolta e classificazione delle valutazioni. Sarebbe, infine, opportuno prevedere che il grado di soddisfazione degli utenti fosse rilevato mediante una modulistica uniforme a livello nazionale per tipo di amministrazione, allo scopo di consentire confronti su base omogenea.